

AMBIENTE E SALUTE A 4 ZAMPE

Dr. Aldo Costa

Gli animali possono essere distinti in

Animali selvatici

appartenenti a specie che abitano ambienti «naturali», indipendenti dall'uomo

Animali sinantropi

animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui traggono sostentamento

Animali esotici

appartenenti a specie che non appartengono alla fauna originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo

Animali mansuefatti

animali addomesticati, che sono stati abituati a tornare presso il luogo in cui usualmente dimorano (*consuetudo revertendi*)

Animali pericolosi

animali selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni possono arrecare effetti mortali o invalidanti per l'uomo

Animali domestici

appartenenti a specie che si sono co-evolute con l'essere umano nel corso di migliaia di anni, che hanno sviluppato un'indole innata ad interagire con l'uomo e la cui evoluzione deriva dall'azione dell'uomo

ALLEGATO I

del Regolamento 429/2016

SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

PARTE A

Cani (*Canis lupus familiaris*)

Gatti (*Felis silvestris catus*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

PARTE B

Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Sub phylum Crustacea)

Animali acquatici ornamentali

Anfibi

Rettili

Volatili: **esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*).**

Mammiferi: **roditori e conigli** diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Gli animali sono soggetti portatori di diritti, non di doveri.

Le responsabilità derivanti dal loro comportamento ricadono sui proprietari o sull'Ente da cui dipendono

Oggi il gatto domestico gode di un doppio stato giuridico:

- animale di proprietà**
- animale a vita libera**

Diversamente per il cane in quanto non viene riconosciuta la condizione di «randagio»

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA:

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO

LE NORME PRINCIPALI

Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”

Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di “Benessere degli animali da compagnia e pet therapy” recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003

Ordinanza 6 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina” recepita in Veneto dalla **DGR n. 1627 del 09 settembre 2014**

Ordinanza 18 dicembre 2008 e smi “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di **esche o di bocconi avvelenati**”

Decreto 26 novembre 2009 “**Percorsi formativi per proprietari di cani**”

Ordinanza 6 agosto 2013 e smi “Ordinanza concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”

D.Lgs 5 agosto 2022, n. 134 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Legge 14 agosto 1991, n. 281

Art. 2

2. **I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati** presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, **non possono essere soppressi.**
3. **I cani catturati o comunque** provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, **non possono essere destinati alla sperimentazione.**
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere **ceduti a privati** che diano garanzie di buon trattamento **o ad associazioni** protezioniste, **previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.**
6. **I cani ricoverati** nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, **possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.**
7. **È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.**
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60

Art. 2

1. La tutela degli animali d'affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono sottoposti compete alle Unità locali socio-sanitarie ai sensi

Art. 3

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria **è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti** entro i
- Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso** e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha **l'obbligo di denunciare al settore veterinario** competente l'avvenuta **cessione, scomparsa o morte** dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. **Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite** e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

Art. 6

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l'associazione stessa.
4. **La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari multizonali** che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.
5. **La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.**
6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.
7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.
8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasi.

Art. 16

Protezione dei gatti

- 1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.**
- 2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali e stabiliscono i programmi di intervento.**
- 3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di vita.**
- 4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti.**
- 5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.**
- 6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e territorio.**
- 7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.**

Art. 16 bis

Misure di protezione degli animali da compagnia

1. Chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della salute e del benessere dell'animale medesimo, deve provvedere alla sua sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale da compagnia, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza ed in particolare deve:

- a) rifornirlo di cibo ad acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli un'idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

2. A tal fine, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato nei confronti degli animali da compagnia:

- a) causare sofferenze;
- b) privare gli animali da compagnia della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
- c) trasportare animali da compagnia nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione;
- d) addestrare animali da compagnia ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti che impediscono all'animale da compagnia di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa ad esaltare l'aggressività dell'animale da compagnia;
- e) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- f) esercitare la pratica dell'accattonaggio o l'arte di strada con animali da compagnia;
- g) cedere o vendere animali da compagnia ai minorenni;
- h) praticare il commercio in forma ambulante di animali da compagnia;
- i) esporre animali da compagnia a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi;
- l) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
- m) offrire animali da compagnia in premio, in omaggio o come vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie;
- n) lasciare ripetutamente incustoditi animali da compagnia in ambienti e per tempi prolungati tali da essere incompatibili con le loro esigenze fisiologiche ed etologiche di specie;
- o) utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.

Art. 20 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila.

Art. 20, D. Lgs 134/2022 - Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria **da 150 euro a 900 euro** per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia è soggetto al pagamento della **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro** per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce

1 bis. - abrogato

1 ter. Chiunque violi le disposizioni contenute nell'articolo 16 bis della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da **200,00 euro a 1200,00 euro**.

1 quater. La sanzione di cui al presente articolo non si applica laddove il fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale”.

O. M. 8 agosto 2025

Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Vietato l'utilizzo in modo improprio, la preparazione, miscelazione e l'abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce.
Vietata la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico.

O.M. 6 agosto 2013 e smi

Art. 1

1. Il proprietario di un cane è **sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale** e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà **ne assume la responsabilità per il relativo periodo.**

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) **utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50** durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) **portare con sé una museruola**, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) **affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;**

d) **acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;**

e) **assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.**

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano **raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.**

Art. 672 C.P.

(Omessa custodia e mal governo di animali)

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione ...

Alla stessa sanzione soggiace:

- 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1627 del 09 settembre 2014

Il proprietario o il detentore di **un cane** deve provvedere a far identificare ed iscrivere in BAC l'animale **entro il secondo mese di vita**, mediante l'applicazione del microchip ISO.

.....

Entro 15 giorni dall'evento (art. 3, comma 2 della LR n. 60/1993), o, ai sensi della nota del Ministero della salute prot. N. 0011642-29/05/2014, **entro 10 giorni**, qualora si tratti di un trasferimento tra Regioni o PA, i proprietari/detentori di cani, compresi commercianti, allevatori e canili rifugio/privati in convenzione, hanno l'**obbligo di comunicare** per la successiva registrazione in BAC ogni spostamento, modifica o movimentazione del proprio animale

DETENZIONE A CATENA



Legge 82/2025

Art. 10 - Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **500 euro a 5.000 euro**.

NEL CASO DI LOCALI PUBBLICI CHE DISTRIBUISCONO ALIMENTI

Il Reg. 852/2004 CE, Cap. IX, punto 4, (*) relativo all'igiene dei prodotti alimentari, che si applica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti ad eccezione di quelli ad uso domestico privato e alla fornitura diretta di piccole quantità dal produttore al dettagliante locale, oltre al controllo verso gli animali infestanti, impone il divieto per gli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti vengono preparati, trattati o conservati, ovvero qual'ora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali impedire che ciò sia fonte di contaminazione.

I Regolamenti comunali spesso vietano ai cani l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari.

** Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni).*

In proposito il Ministero della Salute ha trasmesso il seguente chiarimento:

l'operatore del settore alimentare deve comunque escludere, attraverso idonee modalità, attestate nelle sue procedure di autocontrollo, che gli animali vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati

Codice della strada – art 169, comma 6

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, **è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo** che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 189 Codice della Strada

....

9-bis. L'utente della strada, **in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti**, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

Benessere Animale

**STATO DI COMPLETA SALUTE
FISICA E MENTALE IN CUI
L'ANIMALE È IN ARMONIA CON IL
SUO AMBIENTE**

(Hughes, 1976)



CINQUE LIBERTÀ

(così formulate dal Farm Animal Council nel 1992)

- **LIBERTÀ DALLA FAME E DALLA SETE CON FACILE ACCESSO ALL'ACQUA ED UNA DIETA CHE MANTENGA PIENA SALUTE E VIGORE;**
- **LIBERTÀ DAL DISAGIO CON UN AMBIENTE APPROPRIATO CHE INCLUDA UN RIPARO ED UNA CONFORTEVOLE AREA DI RIPOSO;**
- **LIBERTÀ DAL DOLORE, DALLE FERITE E DALLE MALATTIE ATTRAVERSO LA PREVENZIONE, RAPIDE DIAGNOSI E RELATIVI TRATTAMENTI;**
- **LIBERTÀ DI ESPRIMERE UN COMPORTAMENTO NORMALE METTENDO A DISPOSIZIONE SPAZIO SUFFICIENTE ED ATTREZZATURE APPROPRIATE E LA COMPAGNIA DI ANIMALI DELLA STESSA SPECIE;**
- **LIBERTÀ DALLA PAURA E DALL'ANGOSCIA, ASSICURANDO CONDIZIONI E TRATTAMENTI CHE EVITINO LA SOFFERENZA MENTALE.**




Il benessere fisico e quello psicologico non possono essere separati: oltre che di nutrimento e di cure sanitarie adeguate, i cani hanno bisogno di stimolazione fisica e mentale.

I CUCCIOLI DEVONO FARE ESPERIENZE IN DIVERSE SITUAZIONI



CON ALTRE SPECIE



CON ALTRI CANI





CON DIVERSI TIPI DI PERSONE





DI CULTURE DIVERSE
E DI DIVERSI USI E COSTUMI



I CANI ADULTI DEVONO POTERSI MUOVERE, ESPLORARE E SOCIALIZZARE



ALCUNI CANI SONO PIÙ TRANQUILLI



ALTRI MENO



QUANTO SPAZIO SERVE A UN CANE?



UN CANE CHE VIENE PORTATO SPESSO A PASSEGGIARE E A GIOCARE



PUÒ ANCHE VIVERE IN UN APPARTAMENTO RELATIVAMENTE PICCOLO




IN OGNI CASO HA BISOGNO DI UN LUOGO TRANQUILLO DOVE RIPOSARE



**IL CANE DEVE DIVIDERE LO SPAZIO
ANCHE CON GLI ALTRI COMPONENTI
DELLA FAMIGLIA**





**... INFLUISCE SULLE SUE
ESIGENZE DI SPAZIO**



L'arrivo di un cucciolo dove già vive un altro cane o l'arrivo di un bambino potranno far nascere la necessità di maggiori spazi; ogni cane ha necessità di un luogo tranquillo dove andare a riposare, in assenza potrà diventare nervoso e irritabile. Esercizio quotidiano e un luogo di riposo riparato e lontano dal passaggio (corridoi, porte) possono ridurre l'esigenza di spazio

I CANI HANNO SOPRATTUTTO BISOGNO DI CONDIVIDERE ATTIVITÀ CON I PROPRIETARI





**E ANCHE SE LO
SPAZIO DISPONIBILE E**



**LA SOLITUDINE
CAUSA LORO
SOFFERENZA**

QUANTO ESERCIZIO SERVE A UN CANE?



PROPONIAMO

CANI ATTIVI E DI
TAGLIA MAGGIORE:
ALMENO DUE ORE AL
GIORNO DI ESERCIZIO
FISICO

CANI DI PICCOLA
TAGLIA:
TRE PASSEGGIATE DI
ALMENO VENTI MINUTI
E UN'USCITA PIÙ
LUNGA PER GIOCARE
ED ESPLORARE



CANI CHE HANNO UN GIARDINO
A LORO DISPOSIZIONE:
ALMENO UNA PASSEGGIATA AL
GIORNO



QUANTO PUÒ ESSERE LASCIATO SOLO UN CANE?





**IL CANE È UN
ANIMALE SOCIALE**



**PER LUI LA
SOLITUDINE NON È**

**I CUCCIOLI NON POSSONO ESSERE LASCIATI SOLI PER PIÙ
DI QUATTRO ORE DI SEGUITO DURANTE IL GIORNO**



**PER I CANI ADULTI UN PERIODO DI SOLITUDINE CONTINUATIVO PIÙ
LUNGO DI SEI-SETTE ORE È CAUSA DI SOFFERENZA**



IL BENESSERE DEI CANI NELL'EDUCAZIONE E NELL'ADDESTRAMENTO




**L'EDUCAZIONE
ALLA CONVIVENZA
IN FAMIGLIA E NELLA SOCIETÀ
INIZIA FIN DA "CUCCIOLI"**



PREMIARE I BUONI COMPORTAMENTI




**IGNORARE, PER QUANTO POSSIBILE, QUELLI SGRADITI
O CHE NEL FUTURO POTREBBERO DIVENTARE PROBLEMATICI**



**QUALORA SI RENDA NECESSARIO BISOGNA:
INTERROMPERE IL COMPORTAMENTO INDESIDERATO**



E SUBITO DOPO, CON VOCE BASSA E CALMA, INVITARE IL CANE A METTERE IN ATTO UN COMPORTAMENTO CHE SARÀ PREMIATO



IN QUESTO MODO VIENE RAFFORZATA L'AUTOREVOLEZZA DEL PROPRIETARIO RENDENDOLO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL CANE



QUELLO CHE VIENE ACCETTATO IN UN CUCCIOLO O IN UN CANE PICCOLO



PUÒ ESSERE FASTIDIOSO IN UN CANE ADULTO MAGARI GRANDE



**EDUCARE E
ADDESTRARE SONO
DUE CONCETTI
DIVERSI**



EDUCAZIONE



ADDESTRAMENTO



EDUCAZIONE

ADDESTRAMENTO





EDUCAZIONE

ADDESTRAMENTO



**I CANI DOVREBBERO
VEDERE L'ADDESTRAMENTO
COME UN GIOCO**

GLI STRUMENTI IMPIEGATI PER CONTENERE E ADDESTRARE I CANI



TUTTI I SISTEMI DI EDUCAZIONE E ADDESTRAMENTO CHE IMPLICANO DOLORE FISICO O FRUSTRAZIONE DEVONO ESSERE EVITATI













© 2008

e il gatto?

IL GATTO

Felis silvestris catus

felino domestico che condivide con l'uomo abitazioni e ambienti

ANIMALE DOMESTICO

da non confondere con i *cugini*

Felis silvestris silvestris e *Felis silvestris sarda*

FAUNA SELVATICA

IL GATTO È:

- **PREDATORE (e preda!) solitario**
- **PREVALENTEMENTE ATTIVITÀ CREPUSCOLARE**
- **TERRITORIALE**
- **CARNIVORO OBBLIGATO (quasi assoluto)**
- **ANIMALE SOCIEVOLE e con SOCIALITÀ FACOLTATIVA**
- **HA BUONA PLASTICITA' COMPORTAMENTALE (adattamento e resilienza)**
- **EDONISTA (ricerca il piacere come scopo primario)**

**ORGANIZZAZIONE SOCIALE DI TIPO Matriarcale
ASSENZA DI SEGNALI DI INTERRUZIONE PER FERMARE LE
AGGRESSIONI
POCHI SEGNALI «CALMANTI» (GIRARE LA TESTA, SOCCHIUDERE GLI
OCCHI, VOLTARSI, IMMOBILIZZARSI)**

**I GATTI NON SONO ETOLOGICAMENTE ADATTI A VIVERE IN STRETTA
VICINANZA L'UNO ALL'ALTRO E IN NATURA ABBASSANO LA
PROBABILITÀ DI AGGRESSIONI ALLONTANANDOSI O EVITANDOSI**

**SE PRESENTATI L'UN L'ALTRO DA ADULTI SPESSO NON SI
CONSIDERANO COME PARTE DELLO STESSO GRUPPO SOCIALE
LA CONDIVISIONE FORZATA DEL TERRITORIO PUÒ COMPORTARE ANSIA
DA COABITAZIONE)**

**MAGGIORE PROBABILITÀ DI RAPPORTI SOCIALI SERENI SE CONVIVENTI
FIN DA PICCOLI E/O STESSO GRUPPO FAMILIARE**

IL LINGUAGGIO FELINO



INTERESSATO



AMICHEVOLE



ATTENTO



RILASSATO



FIDUCIOSO



AMICHEVOLE, RILASSATO



SODDISFATTO



CAUTO



GIOCOSO



ECCITATO



"QUESTO È MIO"



ANSIOSO



PREDATORE



PREOCCUPATO



SPAVENTATO



MINACCIOSO



TERRIFICATO



MOLTO TERRIFICATO



IRRITATO



DISGUSTATO

IL GATTO È TERRITORIALE E STANZIALE, LA SUA VITA È CENTRATA SUL SUO TERRITORIO

- **IL TERRITORIO È FISSO, MA PUO' CAMBIARE**
- **IL TERRITORIO NON È UN «RECINTO» IL GATTO NON STABILISCE PERIMETRI E NON DIFENDE IL CONFINE!**
- **DA 100MQ A 6000MQ! MASCHI>FEMMINE**

• **SUDDIVIDE IL TERRITORIO IN CAMPI DI ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEI QUALI ATTUA I DIFFERENTI COMPORTAMENTI FISIOLOGICI :**

1. **CACCIARE,**
2. **MANGIARE, BERE,**
3. **ELIMINARE ,**
4. **NASCONDERSI/DORMIRE (CAMPI ISOLAMENTO),**
5. **GIOCARE.**

NB: I CAMPI TERRITORIALI SONO DEFINITI PIÙ DALL'ATTIVITÀ CHE VI SVOLGE CHE DALLE MARCATURE

- **LA STABILITÀ DEL TERRITORIO È FONDAMENTALE PER IL BENESSERE DEL GATTO**
- **LE MARCATURE CONSENTONO AL GATTO DI MANTENERE IL SENSO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO**
- **IL GATTO MARCA L'AMBIENTE CON MARCATURE OLFATTIVE E VISIVE**
 - **RUBBING O STROFINAMENTO**
 - **GRAFFI**
 - **MARCATURA URINARIA**

ARRICCHIMENTO AMBIENTALE

- LA PIÙ IMPORTANTE PRESCRIZIONE NELLE TERAPIE COMPORTAMENTALI DEI GATTI, SIA DI GATTILE CHE DI CASA!**
- VALE PER GATTI SIA SOLI CHE CONVIVENTI**
- UTILE PER DESTRESSARE GATTI GIÀ IN DIFFICOLTÀ, COME ANCHE PER PREVENIRE L'INSORGENZA DI PROBLEMI (ANSIA IN TUTTE LE SUE VARIANTI)**

COME:

- 1. ESPANDERE LO SPAZIO USANDO LA TERZA DIMENSIONE (ALTEZZA)**
- 2. COSTRUIRE AREE DI ISOLAMENTO/ RIPOSO/ RIFUGIO, BEN ACCESSIBILI E CON PIÙ ACCESSI**
- 3. PROPORRE GIOCHI**
- 4. PROPORRE GRATTATOI : TIPOLOGIE GIUSTE NELLE GIUSTE COLLOCAZIONI**
- 5. COSTRUIRE «PERCORSI» POSSIBILMENTE SOPRAELEVATI**
- 6. AREE DI ELIMINAZIONE ADEGUATE PER POSIZIONE E NUMERO**

DEVONO ESSERE PREVISTE SUPERFICI PER LA DEPOSIZIONE DI QUESTI SEGNALI OLFATTIVI E VISIVI E PER LA ABRASIONE DEGLI ARTIGLI, COME TIRAGRAFFI DI CARTONE, STUOIE, PEZZI DI MOQUETTE, CORDA ARROTOLATA, LEGNO

- VERTICALI (ABBASTANZA ALTI!) O ORIZZONTALI**
- BEN FISSATI (NON DEVONO BARCOLLARE NÉ CEDERE)**
- IN PIÙ DI UNA POSIZIONE, AD ESEMPIO NEI PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA DEL BOX/STANZA E VICINO ALLA ZONA DI RIPOSO**

METODI DI COMUNICAZIONE
VISIVA
OLFATTIVA
TATTILE
ACUSTICA

COMUNICAZIONE VISIVA

VEDERE ALL'ESTERNO SIGNIFICA APPAGARE IL CANALE SENSORIALE PIÙ IMPORTANTE PER LA QUALITÀ DI VITA DEL GATTO IN AMBIENTE CHIUSO: LA VISTA

STIMOLAZIONE COGNITIVA E RIDUZIONE DEI CONFLITTI TRA GATTI

**ABBASSA LO STRESS E I COMPORTAMENTI COMPULSIVI AUTODIRETTI
ATTENZIONE : ANCHE POSSIBILE FONTE DI STRESS SE VISIBILI, AD
ESEMPIO, GATTI ESTERNI PERCEPITI COME MINACCE**


COMUNICAZIONE OLFATTIVA ODORI E FEROMONI

**FEROMONI EMESSI DA GHIANDOLE POSTE IN
COMMESSURA LABBRA, GUANCE, TEMPIE, REGIONE
PERIANALE, CUSCINETTI PLANTARI, BASE CODA, SPAZI
INTERDIGITALI MA ANCHE PRESENTI NELL'URINA,
SECREZIONI VAGINALI, FECE.**

COMUNICAZIONE TATTILE

- **VIBRISSE ORGANI SENSORIALI TATTILI ESTREMAMENTE SPECIALIZZATI, PIÙ LUNGI E RIGIDI DEI PELI NORMALI, RADICATI IN PROFONDITÀ NELLA PELLE**
- **CONTATTO**
- **ALLOGROOMING: TOELETTARE VICENDEVOLMENTE (es. LECCAMENTO OSTINATO E PERSISTENTE DELL'ALTRO = ATTEGGIAMENTO DI CONTROLLO)**
- **ALLORUBBING: STROFINARSI CON GLI ALTRI CON DEPOSIZIONE FEROMONI**

Mappa delle carezze



COME E DOVE ACCAREZZARE IL GATTO

COMUNICAZIONE ACUSTICA

**MIAGOLIO
GRIDA – URLA
RINGHIO
SOFFIO
FUSA
TRILLI
CICALECCIO - BORBOTTIO**

MIAGOLIO PER COMUNICARE

- CON GLI UMANI E IN MISURA MINORE ALL'INTERNO DEL GRUPPO SOCIALE
- TRA MAMMA E GATTINI
- RICHIAMI SESSUALI

GRIDA, URLI, RINGHI, SOFFI, SPUTI IN CONDIZIONI DI
MINACCIA, AGGRESSIONE, PAURA

FUSA, TRILLI, RINGHI A TONO BASSO IN CONDIZIONI DI PIACERE,
CONFORTO, PER DARE BENVENUTO, PER SGRIDARE I CUCCIOLI

CICALECCIO-BORBOTTIO PER ECCITAZIONE FRUSTRATA
(*CACCIA IMPOSSIBILE*)

**LE FUSA SONO UNA CARATTERISTICA SPECIFICA DEI FELINI
DA VIBRAZIONE GLOTTIDE O PILASTRI DIAFRAMMA,
AUTORASSICURANTE**

GESTIONE

LETTIERA



DISPONIBILITÀ DI ACQUA E CIBO





ARRICCHIMENTO AMBIENTALE



TOELETTATURA





Reg. 1069/2009

SECONDO L'ART 8 DEL REG. CE 1069/2004 I CORPI INTERI E TUTTE LE LORO PARTI, INCLUSE LE PELLI, DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA DEVONO ESSERE CONSIDERATI

MATERIALI DI CATEGORIA 1

I MATERIALI DI CATEGORIA 1 POSSONO ESSERE SMALTITI SOLO IN IMPIANTI "AUTORIZZATI"

IN DEROGA (ART. 19 DEL REG.CE 1069/2009), GLI ANIMALI DA COMPAGNIA POSSONO ESSERE SEPPELLITI PURCHÉ

REGIONE VENETO

IL SEPPELLIMENTO DEI PROPRI ANIMALI DA COMPAGNIA È CONSENTITO IN TERRENI PRIVATI O IN AREE ATTREZZATE ALLO SCOPO

Grazie per l'attenzione

